

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2023, n. 5-7140

Legge regionale 16/2008, articolo 3, comma 1, lettere d) ed e). Sostituzione dell'Allegato B alla D.G.R. n. 3 - 6349 del 28 dicembre 2022 di approvazione di indirizzi e criteri, per gli anni 2022-2024, per il sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e all'impianto di piante tartufigene in aree vocate.



Seduta N° 375

Adunanza 03 LUGLIO 2023

Il giorno 03 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:45 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Matteo Marnati, Marco Protopapa, Marco Gabusi, Chiara Caucino, Elena Chiorino, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesio ICARDI - Maurizio Raffaello MARRONE - Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 5-7140/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 16/2008, articolo 3, comma 1, lettere d) ed e). Sostituzione dell'Allegato B alla D.G.R. n. 3 - 6349 del 28 dicembre 2022 di approvazione di indirizzi e criteri, per gli anni 2022-2024, per il sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e all'impianto di piante tartufigene in aree vocate.

A relazione di: Carosso

Premesso che

- l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), per l'attuazione delle finalità in essa previste, attraverso IPLA, dispone il finanziamento di azioni tra cui le lettere:

d) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di *Tuber magnatum* Picco, detto volgarmente tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'articolo 12,

e) azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorrizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici;

- la D.G.R. n. 3 - 6349 del 28 dicembre 2022 ha approvato, tra l'altro, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 16/2008, l'Allegato B "Indirizzi e criteri, per gli anni 2022-2024, per il sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e

all'impianto di piante tartufigene in aree vocate, nonché allestimento di tartufaie didattiche".

Dato atto che con D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023, pubblicata sul B.U. n. 9 del 2 marzo 2023 sono stati adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione della D.G.R. n. 3 – 6349 del 28 dicembre 2022, approvando, tra l'altro, il bando.

Dato atto che, in esito a verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Foreste", sono stati evidenziati, come di seguito rappresentato, nel bando approvato con D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27/02/2023 elementi di contrasto logico sia interno sia indotto da incongruenze contenute nella D.G.R. n. 3 – 6349 del 28 dicembre 2022, ritenuti non sanabili, al punto di disporre con D.D. n. 459/A1614A/2023 del 28/06/2023 l'annullamento, in autotutela; in particolare:

- era previsto che gli interventi potessero essere realizzati, oltre che nelle aree vocate individuate dalla Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese, anche in appezzamenti vocati non ricadenti nella classificazione sopra indicata, in esito alla determinazione della classe di potenzialità alla produzione di tartufi del medesimo appezzamento, a seguito di apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche;
- era altresì previsto che i costi di indagine per la determinazione della classe di potenzialità alla produzione di tartufi fossero ammissibili, quali spese tecniche, nei limiti previsti dal bando precisando tuttavia il medesimo che fossero ammissibili costi unicamente se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno e connessi al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento;
- era previsto che potessero presentare domanda di sostegno soggetti pubblici o privati, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali, che avessero la completa disponibilità delle superfici inserite in domanda, verificata in fase di ammissibilità, ma, al contempo, che fossero previste, quali spese ammissibili i costi per l'acquisizione di terreni, se connessi al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili, solo se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Richiamati:

- il principio generale di buona amministrazione, che richiede come il perseguimento dell'interesse pubblico si muova in una logica di leale cooperazione con le parti, di cui all'art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/1990;
- i principi di legalità, imparzialità e buon andamento e correttezza cui deve essere improntata l'attività dell'amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 97 della costituzione;
- il principio del favor participationis e di leale cooperazione fra privato e Pubblica Amministrazione;
- il principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e conseguentemente l'obbligo per una Pubblica Amministrazione di ricondurre i potenziali proponenti su un piano di parità, agendo in modo non discriminatorio e con trasparenza offrendo ai potenziali proponenti le medesime opportunità di aderire al Bando.

Dato atto, pertanto, che, in esito a verifiche del sopra citato Settore "Foreste" e tenuto conto che alcun effetto è stato prodotto dalla D.G.R. n. 3 – 6349 del 28 dicembre 2022, risulta opportuno provvedere a riformulare i criteri riportati nel suo allegato, al fine di superare l'incongruenza come sopra evidenziata, prevedendo che:

1. al paragrafo 5 "Beneficiari", in caso di progetti che, per il raggiungimento degli obiettivi, prevedano interventi su ulteriori superfici rispetto a quelle in completa disponibilità per le quali si presenti impegno all'acquisto, i richiedenti le indichino ed evidenzino in domanda;

2. al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità”, sia assunto per le superfici per le quali si presenta l’impegno all’acquisto, impegno a mantenerne il possesso per una durata pari ad almeno la durata degli impegni previsti dal bando;
3. al paragrafo 9 “Costi ammissibili e non ammissibili”, siano riconosciuti quali costi ammissibili per i beneficiari le spese tecniche per la verifica della classe di potenzialità alla produzione di tartufi degli appezzamenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal bando, se sostenute a partire dal 27 febbraio 2023, data di approvazione della D.D. n. 115/A1614A/2023.

Ritenuto, pertanto, di sostituire l’Allegato B alla DGR n. 3 – 6349 del 28 dicembre 2022 “Indirizzi e criteri, per gli anni 2022-2024, per il sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e all’impianto di piante tartufigene in aree vocate, nonché allestimento di tartufaie didattiche” con l’Allegato B bis alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1 - 4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- di sostituire l’Allegato B alla DGR n. 3 – 6349 del 28 dicembre 2022 “Indirizzi e criteri, per gli anni 2022-2024, per il sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e all’impianto di piante tartufigene in aree vocate, nonché allestimento di tartufaie didattiche” con l’Allegato B bis alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Foreste”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D. lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7140-2023-All_1-Allegato_B_bis.pdf

1.

(omissis)



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Indirizzi e criteri, per gli anni 2022-2024, per il sostegno delle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, impianto di piante tartufigene in aree vocate ai sensi della legge regionale 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), nonché allestimento di tartufaie didattiche .

1. Riferimenti normativi

- legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), art. 3 (Interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno);
- D.G.R. 18 maggio 2021, n. 3 – 3215 di approvazione del piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in particolare:
 - art. 1 (Campo di applicazione),
 - art. 3 (Aiuti «de minimis»),
 - art 5 (Cumulo),
 - art. 6 (Controllo);
- D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007, per quanto applicabile;
- UNESCO - Decision of the Intergovernmental Committee: 16.COM 8.b.18.

2. Finalità delle operazioni

Per salvaguardare e potenziare il patrimonio tartufigeno regionale delle aree vocate e la divulgazione della cultura tartufigola piemontese, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) della L.r. 16/2008 e in coerenza con quanto indicato nel Piano Nazionale della Filiera del Tartufo (MIPAAF)¹, la Regione Piemonte intende sostenere gli interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) il miglioramento del patrimonio tartufigeno nelle tartufaie già esistenti per evitarne l'abbandono, il degrado e la perdita di produttività e biodiversità;
- b) l'aumento della superficie tartufigola per compensare la mancanza di prodotto in ambiente naturale;
- c) la promozione della fruizione e delle conoscenze dell'ambiente tartufigeno mediante attività didattiche e informative.

3. Criteri generali

Sono oggetto di sostegno progetti finalizzati al:

- a) miglioramento e ripristino ambientale delle aree tartufigene naturali di *Tuber magnatum* Picco;
- b) realizzazione di nuove tartufaie con l'impianto di piante tartufigene delle specie di tartufo nero in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo;
- c) allestimento di tartufaie didattiche.

¹ La Presidenza del Consiglio dei Ministri in Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole in data 22/02/2018.

4. Dotazione finanziaria

Le risorse ammontano a 260.000,00 euro per azioni volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco e all'impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero, nonché allestimento di tartufaie didattiche, di cui al punto 2.7 del piano di attività 2022.

5. Beneficiari

Potranno presentare domanda di sostegno soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali.

Con il termine di gestori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica che abbiano la completa disponibilità delle superfici inserite in domanda.

Sono considerati gestori:

- gli affittuari;
- altri soggetti che in base ad atti o contratti già esistenti, o stipulati ai fini dell'ammissione ai benefici delle presenti azioni, abbiano la titolarità giuridica ad assumere gli impegni di cui alle presenti azioni.

In caso di progetti che, per il raggiungimento degli obiettivi, prevedano interventi su ulteriori superfici rispetto a quelle in completa disponibilità per le quali si presenti impegno all'acquisto, i richiedenti le indicano ed evidenziano in domanda.

In caso di progetti che coinvolgono più soggetti nella realizzazione di attività, deve essere designato un soggetto capofila che sarà riconosciuto come unico beneficiario. Nella relazione progettuale dovranno essere esplicitati i ruoli e le attività svolte dai diversi soggetti partecipanti.

6. Localizzazione degli interventi

Gli interventi devono essere realizzati nelle aree vocate (Attitudine media o alta alla produzione di tartufo bianco, nero o scorzone), in particolare collinari (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12/5/1988), individuate dalla *Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese*. Le carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte sono disponibili sul Geoportale regionale, raggiungibile a partire dalla pagina internet:

<https://www.geoportale.piemonte.it/cms/> (sezione: mappe, menu: servizi regionali, foreste)

Gli elenchi dei Comuni nei quali è stata rilevata un'attitudine media o alta alla produzione di una delle tre specie di tartufo sono consultabili sul sito regionale – sezione Foreste, alla pagina:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/tartufi>

La realizzazione di nuove tartufaie con l'impianto di piante tartufigene delle specie di tartufo nero è ammessa in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo.

Nel caso in cui gli appezzamenti interessati dagli interventi non ricadano nella classificazione sopra indicata, il richiedente, sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento, potrà determinare la classe di potenzialità alla produzione di tartufi del medesimo appezzamento a seguito di apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche.

Le aree oggetto di domanda dovranno essere individuate catastalmente e perimetrare cartograficamente. Per ogni sito dovrà essere indicata la superficie oggetto di intervento, in corpi di almeno 0,2 ha, che non potrà essere inferiore a 0,2 ha e non superiore a 3 ha.

7. Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono:

a) Miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di *Tuber magnatum* Picco

Tra le operazioni possono essere ricompresi:

- interventi selvicolturali (a titolo esemplificativo: diradamenti selettivi, avviamenti all'alto fusto, ecc.);
- potature;
- contenimento del sottobosco (ripulitura dalla vegetazione arbustiva infestante);
- rinnovazione, rinfoltimento, arricchimento in specie simbiotici o "comari";
- rimozione della vegetazione arborea caduta, secca e/o pericolante;
- interventi di regimazione delle acque (a titolo esemplificativo: pacciamature, drenaggi, scoline, fossette);
- lavorazioni del suolo (erpicoltura, fresatura, sarchiatura).

b) Realizzazione di nuove tartufaie con l'impianto di piante tartufigene in aree vocate per le varie specie di tartufo nero, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo

- Operazioni correlate alla messa a dimora delle piante e in particolare: preparazione del terreno (livellamento, rippatura o ripuntatura, aratura, erpicatura, fresatura, concimazione di fondo), tracciamento filari, apertura buche, pacciamatura, eventuali tutori e picchetti di segnalazione, apparati di difesa dalla fauna selvatica comprese le recinzioni, impianti di irrigazione temporanei, acquisto, trasporto e messa a dimora del materiale di moltiplicazione delle specie arboree e arbustive.

c) Allestimento di tartufaie didattiche

Le tartufaie didattiche possono essere allestite nell'ambito di tartufaie già esistenti e oggetto di miglioramento e ripristino ambientale.

Per quanto riguarda lo specifico allestimento ad uso didattico le operazioni finanziabili sono le seguenti:

- apertura o ripulitura di sentieri e di aree di stazionamento e sistemazione del fondo;
- allestimenti o altri interventi finalizzati alla fruizione didattica del percorso da parte dei disabili;
- realizzazione o ripristino di tratti di sentieri strettamente connessi con l'obiettivo della fruibilità della tartufaia didattica;
- realizzazione in materiale compatibile con l'ambiente o ripristino di attraversamenti e di strutture di protezione (a titolo esemplificativo: guadi, passerelle, staccionate);
- realizzazione, fornitura e posa di arredi e di segnaletica in materiali compatibili con l'ambiente o loro ripristino;
- realizzazione di bacheche.
-

8. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono così definite:

- coerenza dell'intervento con le finalità e i criteri dell'operazione;
- possesso delle superfici oggetto di intervento pari ad almeno la durata dell'impegno o, per le superfici per le quali si presenta l'impegno all'acquisto, impegno a mantenerne il possesso per una durata pari ad almeno la durata degli impegni di cui al paragrafo 11;

- l'impiego di materiale di propagazione delle specie arboree e arbustive autoctone previste dal bando e presenti nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2022, n. 1/R. "Regolamento regionale recante: "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4", nel rispetto del D. L. 386 del 10/11/2003 e del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016;
- rispetto della normativa vigente in materia forestale e ambientale.

9. Costi ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi, unicamente se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno e connessi al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento:

- acquisizione di terreni, se questa è connessa in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili, solo se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- spese tecniche connesse ai costi di realizzazione delle azioni sopra elencate, come onorari dei consulenti;
- costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 7);
- spese tecniche collegate ai costi del precedente punto, come onorari di consulenti.

Sono inoltre riconosciuti quali costi ammissibili per i beneficiari le spese tecniche per la verifica della classe di potenzialità alla produzione di tartufi degli appezzamenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal bando, se sostenute a partire dal 27 febbraio 2023.

Ogni spesa sostenuta dovrà essere rendicontata mediante presentazione di giustificativo di spesa (fattura e/o mandato di pagamento quietanzato) regolarmente intestato al beneficiario.

L'I.V.A. non è una spesa ammissibile, salvo nel caso in cui sia non recuperabile ai sensi della normativa vigente in materia.

Non sono ammissibili costi di manutenzione, esercizio e funzionamento.

Non è ammissibile il cumulo con altri strumenti di sostegno pubblici o con regimi assicurativi privati. In particolare, per le piante beneficiarie di indennità per la conservazione ai sensi dell'art. 4 della l.r. 16/2008, non sono ammissibili costi per gli interventi colturali di cui all'Allegato 2 alla DGR n. 5-3618 del 30 luglio 2021.

10. Forma e intensità del sostegno

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, entro il limite delle disponibilità finanziarie, fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, al netto di altri contributi concessi da parte di enti pubblici, di diritto pubblico o di diritto privato.

Dalla sommatoria delle spese ammissibili deve essere sempre detratto il valore di eventuali prodotti legnosi ottenuti con l'intervento.

Il contributo concedibile non potrà superare l'importo massimo di 30.000,00 euro e non potrà essere inferiore al minimo di 2.000 euro.

Per il calcolo della spesa ammissibile si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte in vigore all'atto della presentazione della domanda, o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di almeno 3 preventivi.

In ogni caso, le spese dovranno essere comprovate da fatture e giustificativi di pagamento intestati al beneficiario.

Il sostegno regionale è concesso a un solo progetto per soggetto proponente.

11. Impegni

Gli impegni minimi che i beneficiari si assumono comprendono:

- la corretta manutenzione e funzionalità dei beni e delle aree oggetto di intervento per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale;
- il non apportare modifiche ai beni e alle aree oggetto di interventi tali da alterarne la natura e compromettere gli obiettivi dell'investimento per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale;
- la conservazione della destinazione d'uso dei beni e delle aree oggetto di intervento per un periodo di 10 anni dalla data di pagamento del saldo finale.

Nelle aree soggette agli interventi di cui all'azione descritta al paragrafo 7. lettera a) Miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di *Tuber magnatum* Picco non sarà possibile chiedere l'autorizzazione alla raccolta riservata dei tartufi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16/2008 nei cinque anni successivi alla conclusione dei lavori.

Gli interventi dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare della l.r. 4/2009 e dei suoi regolamenti attuativi.

12. Criteri di valutazione

La valutazione di ammissibilità formale e di merito delle candidature progettuali sarà effettuata da apposita Commissione nominata con determinazione dirigenziale sulla base dei seguenti criteri:

- ammissibilità formale in termini di completezza della documentazione richiesta dal bando;
- valutazione di merito sulla base dei sotto indicati punteggi massimi:

<u>Tipologia di intervento</u>	<u>Punti</u>
Intervento di miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di <i>Tuber magnatum</i> Picco	20
Realizzazione di nuove tartufaie per le varie specie di tartufo nero con l'impianto di piante tartufigene in aree vocate	10
<u>Coinvolgimento soggetti proponenti</u>	<u>Punti</u>
Progetto presentato in collaborazione tra soggetti pubblici e privati	15
Progetto presentato da un soggetto pubblico o da una associazione di soggetti privati	10
Progetto presentato da un soggetto privato	5
<u>Rilevanza in termini di superficie interessata</u>	<u>Punti</u>
Da 1,0 ettaro a 3,0 ettari	15
Da 0,5 a 1 ettaro	10
Da 0,2 a 0,5 ettari	5

<u>Allestimento di tartufaie didattiche</u>	<u>Punti</u>
Intervento previsto	10
Intervento non previsto	0

<u>Area oggetto di tutela del patrimonio paesaggistico ex art. 136 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” o Sito Unesco</u>	<u>Punti</u>
Elemento presente	10
Elemento assente	0

<u>Impegno a realizzare iniziative didattiche, quali azioni di tutela del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità 16.COM 8.b.18</u>	<u>Punti</u>
Iniziativa prevista	1 punto per giornata, max 10 punti
Iniziativa non prevista	0

Il punteggio massimo attribuibile è di 80 punti.

Non sono ammessi progetti con punteggio inferiore a 30 punti.

Sarà approvata la graduatoria dei progetti in base all’attribuzione del punteggio decrescente e saranno finanziati i progetti fino a completo esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora si rendessero disponibili risorse ulteriori le stesse potranno essere utilizzate per finanziare eventuali domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria.

13. Modalità attuative

Coerentemente con i contenuti della legge regionale 16/2008 e in conformità con le presenti disposizioni attuative, il competente Settore regionale Foreste della Direzione Ambiente, Energia e Territorio provvede alla stesura del bando, contenente le norme attuative, e alla sua approvazione con determinazione dirigenziale.

Il bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

I termini del procedimento amministrativo sono fissati in 120 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando.

14. Regime degli aiuti di Stato

I contributi ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 16/2008 sono concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.